



Comune di Poggio a Caiano  
(Prov. Di Prato)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
N. 80 DEL 25/08/2022**

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 2022. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI  
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno venticinque del mese di Agosto dell'anno duemilaventidue, alle ore 13:35, in videoconferenza si è riunita la Giunta.

Il Vice Sindaco presidente Giacomo Mari - con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Meo - dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti:

Nominativo	Presente	Assente
PUGGELLI FRANCESCO		X
MARI GIACOMO	X	
GANUCCI FABIOLA	X	
BERTINI TOMMASO		X
FEDERICO MARIA-TERESA	X	

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 2

## LA GIUNTA

### **RICHIAMATI:**

- la Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 130 e dalla Legge 27.12.2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, che stabilisce l'obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all'affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

- l'art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;

- l'art. 2 della Legge n. 212/1956 che prevede che il numero degli speciali spazi sia di "almeno 1 e non più di 3 nei centri abitati dai 150 ai 3.000 abitanti" e di "almeno 3 e non più di 5 nei centri abitati da 3.001 a 10.000 abitanti";

**RICHIAMATA** altresì la Legge 27.12.2013, n. 147 che ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4;

**VISTO** quanto previsto dalla legge 3 novembre 2017 n. 165;

### **VISTI:**

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2022, che ha fissato la convocazione dei comizi per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022;

- la Legge 04.04.1956 n. 212 recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modifiche ed integrazioni; la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante le "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

- la circolare della Prefettura di Prato n. 85/2022 relativa agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;

- il verbale della riunione per la propaganda elettorale svoltasi presso la Prefettura di Prato in data 23 agosto 2022;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**PRESO ATTO** che in data 11 agosto 2022 sono stati pubblicati ed affissi i manifesti di convocazione delle consultazioni;

**RITENUTO** di procedere all'individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm. nel numero di quattro;

**CONSIDERATO** che:

- per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un'apposita sezione delle dimensioni prescritte;
- l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

**ATTESO CHE** per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle rispettive liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi (candidato uninominale e poi liste collegate e così via);

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- lo Statuto Comunale;

- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi nelle dovute forme di legge:

## **DELIBERA**

1) di **INDIVIDUARE** e **DELIMITARE**, ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss.mm., i seguenti spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, giornali, murali od altri, e di manifesti per la propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale concernente le Elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:

N. 3 in Poggio a Caiano - Via Risorgimento, Viale Matteotti, Via Giotto

N. 1 in Poggetto - Via del Bargo;

----- La Giunta, ravvisata l'urgenza, delibera altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco  
Giacomo Mari

Il Segretario Comunale  
Andrea Meo

*documento sottoscritto digitalmente*